

Focus Europa

inserto della newsletter Dialogo Aperto

n. 9

Facebook, UE chiede nuove tutele per trasferire dati negli USA

Privacy, Consiglio UE Giustizia: ok applicazione in ambito giudiziario e penale

Scambio dati tra PA, Cgue: i cittadini devono essere informati

COP21, verso un nuovo accordo internazionale sul clima

Trasporti, dall'UE 7,6 miliardi destinati a progetti sostenibili

Uber, riuscirà l'Europa a uscire dal limbo normativo?

Tlc, fine roaming a giugno 2017 e neutralità della rete

Tlc, Agcom: più trasparenza su modifiche e contratti a distanza

Energia, cresce la domanda mondiale ma cala quella dell'UE

Riforma tariffe, contatori smart, bollette con consumi reali: l'Aeegsi segue le indicazioni dell'Europa

Facebook, UE chiede nuove tutele per trasferire dati negli USA

Lo scambio di dati, che ormai è alla base della nostra società digitale, deve rispettare il diritto alla privacy o può seguire banalmente le logiche del mercato? Piuttosto oggi possiamo considerare ancora il diritto alla privacy come uno dei diritti fondamentali dell'uomo? Su queste domande si sta giocando una partita importante tra Europa e Stati Uniti. Una partita che non è soltanto economica, ma che riguarda la direzione che prenderà il nostro futuro, alla luce di un presente in cui i dati di ognuno di noi sono nelle mani di pochi soggetti (in primis i Big della rete).

In attesa che l'Europa raggiunga l'accordo definitivo su una riforma storica per la privacy dei cittadini europei (entro l'anno dovrebbe arrivare il via libera del Consiglio dei Ministri alla revisione dell'attuale direttiva sulla tutela dei dati personali, che risale al 1995), **la "guerra" dei dati con gli Stati Uniti è scattata**. A decretarla, nei fatti, è stata **la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sua sentenza del 6 ottobre sul caso Schrems**, che ha visto contrapposti uno studente austriaco e l'Autorità irlandese a proposito del trasferimento dei dati a Facebook.

Lo studente iscritto al social network – i cui dati venivano trasferiti a partire dalla filiale irlandese di Facebook ai server Usa – ha presentato una denuncia presso l'autorità irlandese per la protezione dei dati, ritenendo che, **alla luce delle rivelazioni fatte nel 2013 da Edward Snowden in merito alle attività dei servizi d'intelligence negli Stati Uniti** (in particolare della National Security Agency), **il diritto e le prassi statunitensi non offrano alcuna reale protezione contro il controllo ad opera dello Stato americano dei dati trasferiti verso tale paese**.

L'autorità irlandese ha respinto la denuncia tirando in

ballo la decisione con cui la Commissione Europea, a luglio del 2000, ha ritenuto che nel contesto del regime di "Safe Harbour", gli Stati Uniti garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti. L'Alta corte di giustizia irlandese ha chiesto ai giudici UE se questa decisione impedisca a un'autorità nazionale di controllo di indagare sulla denuncia e se necessario di sospendere il trattamento dei dati.

La sentenza ha dichiarato invalido l'accordo Safe Harbour (Approdo Sicuro) che dal 2000 ha costituito la base giuridica per gli scambi di dati tra Europa e Stati Uniti, stabilendo la possibilità per gli Stati membri di **sospendere il trasferimento dei dati di propri iscritti a Facebook verso gli Stati Uniti perché questi non offrono "un livello di protezione dei dati personali adeguato"**. Al social network si potrà dunque vietare di conservare negli Usa i dati personali degli iscritti. Di conseguenza d'ora in avanti tutte le aziende che vogliono trasferire oltreoceano dei dati personali degli utenti dovranno avvalersi di strumenti alternativi di tutela.

Nel frattempo la Commissione ha intensificato il processo negoziale con gli Stati Uniti per definire un quadro rinnovato e sicuro per il trasferimento dei dati personali: l'obiettivo è concludere l'accordo entro tre mesi.

La Corte, comunque, non ha fatto che confermare i dubbi espressi dalla Commissione già dal 2013 rispetto alla necessità di rivedere l'accordo Safe Harbour, sottolineando l'importanza del diritto fondamentale alla protezione dei dati, anche nel trasferimento verso paesi terzi. Per rendere più sicuri i trasferimenti dei dati per i cittadini europei, **la Commissione aveva emanato 13 raccomandazioni ed ora fornisce orientamenti chiari per tutte le aziende sottolineando i**

seguenti punti:

- l'accordo Safe Harbour non può più costituire la base giuridica per i trasferimenti di dati personali negli USA;
- la Commissione proseguirà e concluderà i negoziati su un quadro rinnovato e solido per i trasferimenti transatlantici di dati personali, che devono conformarsi alla sentenza della Corte, in particolare per quanto riguarda le restrizioni e le salvaguardie per l'accesso ai dati personali da parte della pubblica amministrazione statunitense;
- sarà necessario modificare altre decisioni di adeguatezza, per garantire che le autorità responsabili della protezione dei dati continuino ad essere libere di svolgere indagini a seguito delle denunce spinte da privati.

La comunicazione definisce le basi alternative per i trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti, che non pregiudicano l'indipendenza delle autorità di protezione dei dati e la loro facoltà di esaminare la legittimità di tali trasferimenti.

Attualmente le imprese possono effettuare trasferimenti dei dati sulla base di:

- **soluzioni contrattuali:** le clausole contrattuali devono prevedere obblighi, ad esempio misure di sicurezza, informazione dell'interessato, misure di salvaguardia nel caso del trasferimento di dati sensibili e così via. Modelli di clausole contrattuali standard sono disponibili sul sito della Commissione [qui](#);
- **norme vincolanti d'impresa per i trasferimenti all'interno di un gruppo:** consentono di trasmettere liberamente i dati personali tra le diverse filiali di una multinazionale. Devono essere autorizzate dalle autorità di protezione dei dati in ciascuno Stato mem-

bro da cui la multinazionale intende trasferire i dati;

- **deroghe:** la conclusione o l'esecuzione di un contratto (incluse le situazioni precontrattuali, ad esempio è consentito il trasferimento dei dati personali per prenotare un volo o una camera d'albergo negli Stati Uniti); l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; il consenso libero e informato dell'interessato, in assenza di altre motivazioni.

Il Vicepresidente della Commissione UE Andrus Ansip, responsabile per il [mercato unico digitale](#), ha commentato: "L'UE è il più importante partner commerciale degli Stati Uniti, così come gli Stati Uniti lo sono per l'UE. I flussi di dati tra i nostri continenti sono essenziali per le persone e per le imprese. Sebbene esistano strumenti alternativi, **un quadro nuovo e più sicuro è la soluzione migliore per proteggere i cittadini e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, soprattutto sulle start-up.** Il nostro obiettivo è spiegare in che modo le imprese possono trasferire legittimamente i dati nel periodo transitorio. Continueremo inoltre a collaborare strettamente con le autorità nazionali di protezione dei dati, che sono responsabili dell'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati negli Stati membri".

"La sentenza della Corte di Giustizia Europea rimette al centro dell'agenda degli Stati il tema dei diritti fondamentali delle persone e **la necessità che questi diritti, primo fra tutti la protezione dei dati, vengano tutelati anche nei confronti di chi li usa al di fuori dei confini europei** – ha commentato il Presidente del Garante per la Privacy Antonello Soro – La Corte ha riaffermato con forza che **non è ammissibile che il diritto fondamentale alla protezione dei dati, oggi sancito dalla Carta e dai Trattati UE, sia compromesso dall'esistenza di forme di sorveglianza e accesso del tutto indiscriminate** da parte di autorità di Paesi terzi, che peraltro non rispettano l'ordinamento europeo sulla

protezione dei dati. Questa sentenza, insieme ai recenti pronunciamenti della giurisprudenza europea, conferma come la Corte sempre più spesso intenda richiamare le istituzioni europee e gli Stati membri ad un rispetto reale e concreto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. È chiaro ora – ha aggiunto Soro – che **occorre una risposta coordinata a livello europeo anche da parte dei Garanti nazionali**, e in queste ore si stanno valutando le modalità

più efficaci per individuare linee-guida comuni”.

Dopo la sentenza le 28 autorità nazionali di protezione dei dati (gruppo di lavoro “articolo 29”) hanno rilasciato una [dichiarazione](#) sulle relative implicazioni e il 6 novembre, il Garante della privacy italiano, in linea con le altre autorità europee, ha emanato il provvedimento che dichiara decaduta l'autorizzazione “Approdo sicuro”.

Privacy, Consiglio UE Giustizia: ok applicazione in ambito giudiziario e penale

Il Consiglio UE dei Ministri della Giustizia ha aggiunto un altro tassello verso l'accordo sulla riforma della privacy, affermando che la nuova direttiva sulla protezione dei dati si applicherà anche in ambito giudiziario e penale. Questo dovrebbe aumentare l'efficacia della lotta alla criminalità transnazionale e al terrorismo. In base all'accordo del Consiglio Giustizia, **la nuova direttiva si applicherà sia al trattamento transfrontaliero dei dati personali che al trattamento da parte delle autorità giudiziarie e di polizia a livello nazionale.** Una novità importante rispetto alla direttiva del 1995, applicabile solo al trasferimento

transfrontaliero dei dati personali. L'obiettivo è favorire la cooperazione nell'UE tra forze dell'ordine e autorità giudiziarie, come previsto dall'Agenda UE per la sicurezza, promuovendo rapporti di fiducia reciproca tra le istituzioni nazionali coinvolte. **La nuova direttiva, inoltre, prevede che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto di 3 principi fondamentali - necessità, proporzionalità e legalità - con tutele adeguate per i cittadini.** Gli Stati membri dovranno pertanto supervisionare il trattamento dei dati personali incaricando autorità indipendenti e prevedendo ricorsi giurisdizionali in caso di errori.

Scambio dati tra PA, Cgue: i cittadini devono essere informati

Il passaggio di dati personali da un'amministrazione all'altra dello Stato va comunicato ai cittadini direttamente interessati. Se i loro dati personali sono oggetto di trattamento e trasmissione fra due amministrazioni pubbliche, dunque, i cittadini ne devono essere preventivamente informati. Lo ha stabilito la

Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi su un caso sollevato dalle istituzioni della Romania. La vicenda scaturisce dal fatto che alcuni cittadini romeni hanno contestato davanti al giudice il fatto che l'amministrazione tributaria romena abbia trasmesso le loro dichiarazioni dei redditi alla Cassa nazionale

malattia (che ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali arretrati): a loro avviso **i dati personali sarebbero stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali erano stati inizialmente comunicati all'amministrazione tributaria, senza che gli interessati fossero stati preventivamente informati.**

Secondo la Corte di Giustizia "l'obbligo di trattamento leale dei dati personali richiede che **un'amministrazione pubblica informi le persone interessate del fatto che i loro dati saranno trasmessi a un'altra amministrazione** che li tratterà in qualità di destinatario". La direttiva sul trattamento dei dati personali "stabilisce esplicitamente che ogni eventuale restrizione all'obbligo d'informazione sia adottata con disposizione legislativa". La legge romena che prevede la trasmissione gratuita dei dati personali alle casse malattia, prosegue la Corte, non dispensa il responsa-

bile del trattamento dall'obbligo di informare le persone delle quali sono raccolti i dati. Questa infatti non definisce né le informazioni trasmissibili né le modalità di trasmissione, le quali figurano unicamente in un protocollo bilaterale tra l'amministrazione tributaria e la cassa nazionale. La direttiva europea inoltre stabilisce che il responsabile del trattamento dei dati informi le persone interessate delle finalità del trattamento. La Cassa nazionale malattie non ha invece informato le persone delle finalità del trattamento dati e delle categorie di dati interessate, per cui la Corte ha concluso che **"il diritto dell'Unione osta alla trasmissione e al trattamento di dati personali tra due amministrazioni pubbliche di uno Stato membro se le persone interessate non ne vengono preventivamente informate". I cittadini devono essere preventivamente informati.**

COP21, verso un nuovo accordo internazionale sul clima

In vista della Conferenza di Parigi sul clima (COP 21), l'edizione di quest'anno della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre) è stata dedicata alla multimodalità e alle giornate senz'auto, con eventi in oltre 2000 città per promuovere soluzioni innovative di mobilità urbana in grado di contribuire agli obiettivi climatici e di decarbonizzazione dell'UE. **Come sottolineato dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nel suo [discorso sullo stato dell'Unione](#), la lotta contro i cambiamenti climatici verrà vinta o persa nelle città, dove vive il 75% degli europei e che rappresentano l'80% del consumo europeo di energia.**

A proposito di sfide, il 30 novembre prossimo si apre a Parigi la **Conferenza internazionale sul clima**, il cui obiettivo principale è quello di **stabilire una serie di politiche volte a far fronte al pericolo dovuto al ri-**

scaldamento globale, fissando un quadro generale per le iniziative della comunità internazionale. Il primo passo del negoziato, verso cui tendono tutti, è quello di **limitare il riscaldamento globale a 2 gradi centigradi entro il 2100**. I Paesi che potrebbero subire le maggiori conseguenze, come gli Stati insulari, avrebbero preferito porre il limite a 1,5 gradi, ma gli altri Paesi non considerano l'obiettivo come fattibile. Per raggiungere questa meta è necessario **limitare in maniera drastica le emissioni di gas serra**, sebbene si stia ancora discutendo sul come far fronte a questa necessità: non è ancora chiaro se l'accordo finale contemplerà cifre vincolanti o direttive vaghe che lasciano maggior libertà d'azione ai singoli Paesi impegnati in tal senso. Inoltre, secondo gli esperti, aspettare il 2020 (anno in cui dovrebbe entrare in vigore il nuovo accordo) potrebbe portare a conseguenze più deva-

stanti sul fronte del riscaldamento globale, a cui sarà difficile far fronte. In quest'ottica, dunque, **l'impegno preso da molti Paesi di ridurre o limitare le emissioni entro il 2025 o il 2030 non risulta sufficiente**, dato che il riscaldamento passerebbe dagli attuali 4 gradi stimati a circa 3 gradi, che sono comunque troppi per non aspettarsi danni ingenti al Pianeta.

Per quanto riguarda invece i **finanziamenti**, già nel 2009 i Paesi sviluppati si erano impegnati a stanziare le risorse necessarie per finanziare le iniziative per la riduzione dei gas serra anche nei Paesi poveri, con l'obiettivo di arrivare a **100 miliardi di dollari all'anno dopo il 2020**. Ancora però è tutto in fase di sviluppo e non è stato deciso quali finanziamenti vadano

contabilizzati, se pubblici e privati, prestiti o donazioni. L'Ocse ha valutato in 62 miliardi di dollari i finanziamenti erogati nel 2014, includendo anche i prestiti; i Paesi in via di sviluppo, dal canto loro, pretendono che questi finanziamenti si aggiungano e non si sostituiscano ai fondi per lo sviluppo, chiedendo inoltre che vi sia un riequilibrio fra le somme stanziare per la riduzione delle emissioni e quelle destinate a **far fronte agli effetti del global warming**. Infine, i Paesi in via di sviluppo chiedono, oltre al denaro necessario, anche il **trasferimento delle tecnologie indispensabili per limitare le emissioni** e un'assistenza tecnica per l'adattamento ai cambiamenti climatici; tra questi, ad esempio, il **rafforzamento dei sistemi di allerta**, ancora deboli nei Pvs.

Trasporti, dall'UE 7,6 miliardi destinati a progetti sostenibili

La Commissione europea ha avviato un'importante iniziativa per stimolare gli investimenti in Europa indicando il secondo invito a presentare proposte del Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility – CEF) con una dotazione di **più di 7,6 miliardi di euro destinati a finanziare progetti chiave nel campo dei trasporti**. 6,5 miliardi di euro sono destinati a progetti negli Stati membri ammissibili a fruire del Fondo di coesione dell'UE, per meglio integrare questi paesi nel mercato interno. Unitamente al Piano di investimenti presentato dalla Commissione nel novembre 2014 – e in particolare al nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) – il CEF intende ovviare alla mancanza d'investimenti in Europa in modo da dare un forte impulso alla crescita e alla creazione di posti di lavoro, aspetti che costituiscono una priorità per il Presidente **Jean-Claude Juncker**.

Jyrki Katainen, Commissario all'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha afferma-

to: "Un uso ottimale degli strumenti del Meccanismo per collegare l'Europa è parte integrante del piano di investimenti della Commissione. Incoraggio i promotori di progetti ad avvalersi del nuovo Polo europeo di consulenza sugli investimenti (Advisory Hub) per ottenere consigli su come elaborare in modo ottimale i progetti per presentarli al portale che verrà inaugurato a gennaio."

Violeta Bulc, Commissaria ai Trasporti, ha aggiunto: "Un sistema di trasporti efficiente, intelligente e sostenibile è essenziale per mantenere la competitività dell'Europa. Con questo nuovo invito del CEF a presentare proposte non intendiamo soltanto individuare progetti per valorizzare le vie d'acqua o i trasporti su rotaia, ma anche creare posti di lavoro e promuovere la crescita. L'attenzione riservata ai paesi che rientrano nella politica di coesione rispecchia la nostra disponibilità a meglio collegare l'Europa e a passare ad un mercato interno più approfondito."

Per assicurare le sinergie con altre priorità della Commissione, come il mercato unico digitale, **l'invito a presentare proposte di quest'anno riserva un'attenzione particolare ai trasporti innovativi.** Nell'ambito della dotazione generale (1,1 miliardi di euro disponibili per tutti il 28 Stati membri), i progetti che si intendono patrocinare comprendono sistemi intelligenti di trasporto o sistemi di gestione del traffico come ERTMS (rotaia), SESAR (trasporti aerei) o RIS (vie d'acqua). La dotazione "coesione" (6,5 miliardi di euro, messa a disposizione di 15 Stati membri) aggiungerà a queste priorità progetti chiave nel campo delle infrastruttu-

re relativi a modalità di trasporto sostenibili come il trasporto su rotaia e per le vie d'acqua interne. Ciò è parte integrante della priorità che la Commissione attribuisce alla creazione di un'Unione dell'energia che vada di pari passo con una politica climatica lungimirante. Il sostegno sarà concesso in base a concorso e si configurerà in un cofinanziamento comunitario a seguito di una valutazione attenta e di un processo di selezione rigoroso. I candidati hanno tempo fino al 16 febbraio 2016 per presentare le loro proposte. I risultati verranno pubblicati entro l'estate 2016.

Uber, riuscirà l'Europa a uscire dal limbo normativo?

Il servizio di auto con conducente tramite "App" si trova al centro di una discussione che sta coinvolgendo tutti i paesi e, tra sentenze a favore e proteste colossali, la partita è ancora aperta. Il nodo da sciogliere è: Uber è una piattaforma tecnologica o offre un servizio di trasporto? La risposta non è semplice poiché in ballo ci sono regole e divieti, ma è evidente che ostacolare il progresso tecnologico è missione impossibile oltre che controproducente. **Mentre gli Stati non sanno che pesci prendere e, probabilmente, attendono indicazioni da Bruxelles (almeno per quanto riguarda l'UE), i tribunali si sbizzarriscono in svariate sentenze che hanno dato vita all'attuale groviglio giudiziario da cui presto bisognerà uscire.** Probabilmente presto sarà la Commissione Europea a mettere fine a questa situazione di limbo legislativo, fissando regole che saranno valide per Uber e (si spera) anche per altri servizi innovativi, come Airbnb, che si stanno diffondendo nel settore della ricettività. Il punto è: se sono nati questi servizi vuol dire che c'è spazio per un'offerta nuova e più competitiva. A tutto vantaggio dei consumatori. Eppure, a causa della forza della categoria dei tassisti o della mancanza di corag-

gio di alcuni paesi, l'App ha già subito diversi divieti. **Attualmente negli Stati Uniti Uber è legale in 47 Stati su 50, mentre in Europa il servizio è ufficialmente disponibile in poche città: la capitale più "uberizzata" è Londra, mentre a Berlino, Parigi, Madrid e Roma il servizio sta incontrando forti resistenze.**

Di recente l'Alta corte di Londra ha stabilito che Uber non viola la legge inglese poiché l'applicazione usata per chiamare un'auto con conducente privato non funziona come un tassmetro, riservato ai soli taxi ufficiali. In Germania, Uber è stato vietato nei principali Land, da Berlino ad Amburgo. A Francoforte, a settembre 2014 i tassisti locali sono riusciti a ottenere dal tribunale il bando di Uber a livello nazionale. In Francia c'è stata una situazione paradossale che vedeva i giudici a favore di Uber e il governo contrario. A luglio Uber ha sospeso l'applicazione su tutto il territorio francese dopo giorni di violente proteste da parte dei tassisti regolari e alla fine la Corte Costituzionale ha confermato il divieto sul territorio nazionale di utilizzare UberPop. In Spagna Uber ha sospeso il servizio in attesa di una legge, che dovrebbe essere favorevole.

In Italia hanno preso una posizione di apertura verso Uber sia l'Antitrust che l'Autorità dei trasporti. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rispondendo a un quesito del Ministero dell'Interno su richiesta del Consiglio di Stato, ha sollecitato un intervento del legislatore verso una regolamentazione, meno invasiva possibile, di Uber e delle App digitali nel trasporto urbano che stanno portando nuovi protagonisti, nuovi autisti, nuove forme di mobilità ma anche numerosi ambiti di scontro, legati all'assenza di una legislazione specifica. L'auspicio è "che il legislatore intervenga con la massima sollecitudine **al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea**, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore". Le regole dovrebbero **garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri**, definendo un "terzo genere" di autisti oltre a quelli dei taxi e degli Ncc. L'Antitrust sottolinea i **benefici concorrenziali** derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione fra domanda e offerta di servizi di mobilità non di linea. Questi strumenti, inoltre, consentono **una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l'utenza**, e disincentivando l'uso del mezzo privato, **un decongestionamento del traffico urbano**.

Rispetto ai servizi *UberBlack* e *UberVan* che si differenziano tra loro per la diversa tipologia di veicoli utilizzati – le berline fino a 4 posti il primo e i mini-bus

o monovolume da 5 posti in su l'altro – l'Antitrust ribadisce "la **legittimità**, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato". La stessa Autorità giudica "di fatto inapplicabili" gli obblighi stabiliti dalla legge vigente (n.21/92), ritenendo che "una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite *smartphone* la domanda e l'offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l'acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio".

Per quanto riguarda invece **UberPop**, svolto da autisti non professionisti, l'Antitrust "auspica l'adozione di **una regolamentazione minima** di questo tipo di servizi, alla luce dell'esigenza di temperare interessi meritevoli di tutela: concorrenza, sicurezza stradale e incolumità dei passeggeri, anche definendo un "terzo genere" di fornitori di servizi di mobilità non di linea (in aggiunta ai taxi ed agli NCC), ovvero piattaforme on line che connettono i passeggeri con autisti non professionisti".

Sulla stessa linea la posizione espressa dal presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti Andrea Camanzi nella sua [Relazione annuale](#) presentata a luglio: nel settore taxi, NCC e piattaforme di servizi tecnologici per la mobilità servono riforme legislative, non aule di tribunale. "Auspichiamo che il legislatore si faccia quanto prima carico delle necessarie riforme nel convincimento che problemi di *policy* come questo non possano essere risolti nelle aule di tribunale".

Tlc, fine roaming a giugno 2017 e neutralità della rete

È ufficiale: il 15 giugno 2017 scatta il divieto di applicare tariffe roaming nell'utilizzo dei telefoni cellulari

nell'UE. A ottobre è arrivato [il voto finale del Parlamento Europeo](#) al nuovo pacchetto delle telecomuni-

cazioni che, in accordo con il Consiglio UE, fissa la fine del roaming, nuove regole di net neutrality e diritto di accesso a internet: le imprese che offrono accesso a internet saranno obbligate a trattare tutto il traffico dati in modo equivalente. “L’abolizione delle maggiorazioni per il roaming è stata a lungo attesa da tutti: la gente comune, le start-up, le PMI e tutti i tipi di organizzazioni – ha detto la relatrice Pilar del Castillo (PPE, ES), durante il dibattito in Aula – **Grazie a questo accordo, l’Europa diventerà anche l’unica regione al mondo che garantisce giuridicamente internet aperta e neutralità della rete.** Il principio della neutralità della rete sarà applicato direttamente nei 28 stati membri. Esso garantisce che non avremo internet a due velocità”.

Dal 15 giugno 2017, saranno vietate le tariffe roaming nell’UE (e nei Paesi SEE) per le chiamate, l’invio di SMS e per l’utilizzo di internet tramite dispositivi mobili.

Già a partire dal 30 aprile 2016, le maggiorazioni del roaming non dovranno superare:

- €0,05 al minuto per le chiamate vocali
- €0,02 per ogni messaggio di testo (SMS)
- €0,05 per ogni MB di navigazione su internet.

Il tetto per i costi delle chiamate ricevute sarà deciso entro l’anno e ci si aspetta che sia considerevolmente più basso rispetto a quello previsto per le chiamate effettuate.

Inserita una clausola per recuperare i costi e prevenire gli abusi: se gli operatori dimostrano che non sono in grado di recuperare i loro costi, incidendo sui prezzi interni, le [autorità nazionali di regolamentazione](#) potrebbero autorizzare gli operatori ad imporre, in casi eccezionali, maggiorazioni minime al fine di recupe-

rare questi costi. **Per evitare abusi, come il “roaming permanente”, gli operatori potranno, in alcune circostanze, essere autorizzati ad addebitare una tariffa di lieve entità,** più bassa rispetto agli attuali tetti, sulla base del principio dell’“uso corretto”. I dettagli saranno definiti dalla Commissione e dalle autorità per le telecomunicazioni.

Accesso libero a internet. La nuova legislazione obbligherà le imprese che offrono l’accesso a internet a trattare tutto il traffico dati in modo equivalente. Ad esempio, non sarà consentito bloccare o rallentare la ricezione di contenuti, applicazioni o servizi offerti da aziende specifiche. L’eccezione a tale regola è il caso che intervenga una decisione di un tribunale in tal senso per, ad esempio, evitare una congestione della rete o contrastare attacchi informatici. Se tali misure saranno necessarie per la gestione del traffico dati, dovranno essere “trasparenti, non discriminatorie e proporzionali” e non dovranno durare più del necessario. **Un operatore sarà comunque in grado di offrire servizi specialistici** (come una migliore qualità internet necessaria per alcuni servizi), ma solo a condizione che questo non abbia un impatto sulla qualità generale del traffico internet.

Infine, i provider di servizi internet dovranno fornire agli utenti, che stanno per firmare contratti su servizi di accesso a internet fissi o mobili, **una spiegazione chiara sulle velocità di download e upload** (rispetto a quelle pubblicizzate) che possono aspettarsi dal servizio. **Ogni differenza evidente darà diritto a compensazioni, quali l’estinzione del contratto o l’ottenimento di un rimborso.** Spetterà alle autorità nazionali di regolamentazione verificare se eventuali differenze possano o meno costituire una violazione del contratto.

Tlc, Agcom: più trasparenza su modifiche e contratti a distanza

Dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono arrivate di recente nuove disposizioni per gli operatori telefonici e i contratti sottoscritti con gli utenti: **ci saranno obblighi informativi per contratti a distanza e via telefono, la comunicazione delle modifiche contrattuali dovrà essere fatta in modo trasparente, realizzata attraverso un format stabilito dall'Autorità, la durata dei contratti non potrà superare all'inizio i 24 mesi.** È un tentativo di portare trasparenza e chiarezza nel mercato. L'Agcom ha infatti approvato il regolamento con le disposizioni che rafforzano le tutele offerte agli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

Le misure garantiscono, innanzitutto, il diritto degli utenti di scegliere liberamente e consapevolmente il proprio operatore, **limitando il pericolo di attivazioni non richieste o richieste sulla base di informazioni**

incomplete o fuorvianti. Impongono precisi obblighi informativi in capo **agli operatori nei contratti a distanza e nelle modifiche contrattuali, che dovranno rispettare un format deciso dall'Agcom.** Nel mirino dunque le attivazioni non richieste e i cambiamenti contrattuali poco chiari. Rispetto alla durata dei contratti, l'impegno minimo iniziale non potrà superare, per i consumatori, i 24 mesi. **Il regolamento approvato mira anche a promuovere, con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, l'adozione di codici di condotta per garantire che i nuovi clienti siano acquisiti secondo criteri di correttezza e trasparenza.** L'Agcom ha infine approvato alcuni orientamenti per il mercato per la conclusione tramite telefono di contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ferma restando la competenza dell'Antitrust a vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice del consumo su questa materia.

Energia, cresce la domanda mondiale ma cala quella dell'UE

L'uso dell'energia a livello mondiale crescerà di un terzo nel 2040 e la spinta principale della domanda arriverà da India, Cina, Africa, Medio Oriente e Sudest asiatico: in generale l'aumento della domanda riguarderà solo i Paesi non membri Ocse, **mentre l'Unione europea registrerà una contrazione del 15%**, il Giappone del 12% e gli Stati Uniti del 3%. È lo "scenario principale" previsto dal **World energy outlook dell'Agenzia internazionale dell'energia** che aggiunge: nei prossimi 25 anni, a livello globale, sarà sempre più consistente l'apporto delle energie rinnovabili, mentre il peso del carbone scenderà dal 41% al 30%, e nucleare ed energia idro manterranno le attuali posizioni. **Nel 2040 la generazione da impianti di**

energia rinnovabile raggiungerà una quota del 50% nell'Unione europea, del 30% in Cina e Giappone e supererà il 25% in India e negli Stati Uniti: il carbone, invece, non raggiungerà il 15% da nessuna parte tranne che in Asia.

"Il raggio di copertura delle normative obbligatorie sull'efficienza energetica si è allargato a oltre un quarto dei consumi energetici globali - si legge nell'Outlook - i piani climatici già presentati in vista della Cop21 sono pieni di impegni sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica e ciò si riflette nel dato contenuto nel rapporto secondo il quale le rinnovabili sono destinate a diventare la prima fonte di produzione di nuova ener-

gia da oggi al 2040. Il loro utilizzo cresce in tutto il mondo, con una maggiore concentrazione nel settore elettrico, dove le rinnovabili supereranno il carbone

come fonte principale intorno al 2030” mentre nel giro di ulteriori 10 anni “la generazione di elettricità basata sulle rinnovabili avrà raggiunto il 50% in Europa”.

Riforma tariffe, contatori smart, bollette con consumi reali: l'Aeegsi segue le indicazioni dell'Europa

Per andare incontro ai cambiamenti dell'intero sistema energetico europeo, l'Autorità italiana per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sta mettendo in campo varie azioni, previste dal **decreto legislativo 102/2014**, con cui il nostro Paese ha **recepito la Direttiva europea sull'efficienza energetica (2012/27/CE)**. Il decreto contiene norme specifiche sul tema della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici, imponendo di **“superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità”**. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da **stimolare comportamenti virtuosi** da parte dei cittadini, **favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica** e non determinare impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva.

L'Autorità deve quindi accompagnare l'Italia nel suo “Fuel Switch”, ovvero nel passaggio da fonti energetiche basate sull'utilizzo diretto di combustibili (fossili e rinnovabili) a fonti basate sul vettore elettrico che è anche quello che meglio si integra con le rinnovabili diffuse sul territorio.

È in corso il procedimento che porterà alla formulazione di nuove tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (tariffe di rete) per le utenze domestiche in bassa tensione, e delle componenti a copertura de-

gli oneri generali del sistema elettrico e applicate alle medesime utenze. Gli obiettivi generali del procedimento riguardano:

- l'allineamento delle tariffe di rete ai costi del servizio;
- l'utilizzo razionale delle risorse;
- la promozione delle iniziative di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- semplificazione e trasparenza dei documenti di fatturazione.

Per aumentare poi la consapevolezza dei consumatori e stimolare una partecipazione più attiva della domanda, è necessario prevedere un accesso non discriminato ai propri dati di consumo. A tal proposito sono centrali i contatori smart che dovranno essere installati per tutta l'utenza, sia elettrica sia del gas. Ma mentre nel settore dell'elettricità i numeri sono già elevati, **in quello del gas l'installazione dei contatori elettronici è ancora agli inizi e c'è ancora una percentuale elevata di stime dei consumi.** Le fatture stimate o miste sono il 15,4% nel mercato di maggior tutela e il 31,4% nel mercato libero. E' quanto è emerso dall'indagine conoscitiva sulla **fatturazione delle forniture di energia elettrica e di gas** ai clienti di piccole dimensioni della *tutela* e del mercato libero, svolta dall'Autorità attraverso una rilevazione di dati

da 140 venditori (più attività ispettive). I risultati, riferiti al 2013 hanno evidenziato la complessità dei due settori, dovuta all'elevato numero di operatori (in particolare distributori e venditori) e alle loro interazioni.

I risultati dell'indagine. Nel 2013 nel settore elettrico i contatori non telegestiti sono solo il 2% del totale (circa 750mila) e per il 4% di quelli telegestiti si registrano insuccessi nella telelettura. **Per il gas il processo di installazione dei contatori elettronici è appena agli inizi, meno dell'1% del totale.** Si registrano poi ritardi nella messa a disposizione delle letture (nel settore elettrico il 2,7% dei dati non perviene ai venditori entro i termini previsti dalla regolazione, il 28,1% nel gas) e **risulta ancora alto il ricorso a stime dei consumi da parte dei distributori** (il 5,3% delle misure nell'elettrico, il 16,9% nel gas). Nel complesso nel settore elettrico sono l'11% le fatture stimate e il 9% quelle miste (con consumi effettivi e con stime). In particolare **la percentuale di fatture stimate o miste è del 15,4% nella maggior tutela e del 31,4% nel mercato libero.** Il 14% delle fatture per i clienti domestici elettrici presenta conguagli, il 16% stime di coda.

Per quanto riguarda il gas, oltre la metà delle fatture presenta consumi stimati, mentre il 27,2% contiene conguagli. L'Autorità evidenzia il comportamento attivo seguito dai consumatori nel settore gas: quasi la metà fa autoletture volontarie, comportamento che per l'Authority "sopperisce alla sostanziale assenza di misuratori elettronici e alla diffusa presenza di misuratori collocati all'interno dei fabbricati, pertanto non accessibili in assenza dei titolari o di altre persone autorizzate".

In seguito all'indagine l'Autorità ha introdotto nuove misure per superare i problemi legati alla fatturazione e andare verso letture sempre più basate su consumi effettivi: **nuovi obblighi di lettura, incentivi all'utilizzo dell'autolettura, incremento della periodicità di invio delle bollette e indennizzi automatici per**

ritardi, divieto di fatture "miste", nel caso di scelta di fatturazione mensile, tempi certi per le bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione.

L'Autorità propone di **intensificare la periodicità della fatturazione, con la possibilità di concordare una maggiore frequenza** rispetto a quelle previste dalla regolazione, anche per una maggiore consapevolezza dei consumi. Ad esempio, per chi consuma tra i 500 e i 5.000 Smc/anno di gas l'obbligo minimo di invio passa dalle attuali 2 o 3 volte l'anno a un periodo **almeno bimestrale**, come per la maggioranza dei clienti dell'elettricità. **Inoltre la frequenza di fatturazione dovrà essere sempre coerente con il periodo dei consumi** (ad esempio, se il contratto prevede che la bolletta sia emessa ogni due mesi, la fattura dovrà riferirsi a consumi bimestrali) e **la fattura dovrà essere emessa entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento, pena il pagamento di un indennizzo automatico di 20 euro a favore del cliente finale.** Per le letture con contatori elettrici non telegestiti, si propone di portare **l'obbligo minimo di rilevazione dei dati da annuale a quadrimestrale**, con l'obbligo di reiterare il tentativo di lettura se per due volte consecutive non fosse andato a buon fine e se non vi fosse alcuna autolettura disponibile. Inoltre, il distributore dovrà pubblicare sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato, organizzato almeno per codice postale (CAP).

Per ridurre il fenomeno delle **fatture miste** (consumi effettivi e stimati), in caso di contatori telegestiti **si propone di introdurre il divieto del loro invio a oltre il 40% dei clienti serviti dal venditore e il divieto di emettere fatture miste per chi ha o sceglie la fatturazione mensile.** Per i clienti con contatori non telegestiti inoltre, nel caso in cui si trasmetta l'autolettura, si prevede che non si possa più ricevere una fattura mista con consumi stimati successivi al momento della stessa autolettura. Se i dati di misura ef-

fettivi non fossero disponibili a seguito di *switching* e voltture per contatori non telegestiti o nel caso siano state già emesse due fatture consecutive in acconto con contatori telegestiti, il venditore dovrà garantire al cliente la possibilità dell'autolettura, mettendogli a disposizione uno o più canali per comunicarla e i tempi utili per farlo; una volta acquisita dovrà inviare i dati al distributore per la relativa validazione ai fini della fatturazione. Interventi sono previsti anche per le **fatture di chiusura dei contratti** (in caso di cambio fornitore, voltura e disattivazione) di qualsiasi tipo di

utenza, gas o luce, domestica e non: l'Autorità prevede che, per garantire il rispetto del tempo massimo di ricezione di 6 settimane previsto dalla normativa, la loro emissione avvenga al più tardi 8 giorni prima dallo scadere delle stesse 6 settimane, anche valutando una riduzione degli 8 giorni in caso di recapito della bolletta via mail o web. **In caso di ritardo sono previsti indennizzi automatici a favore del consumatore** o anche per il venditore da parte del distributore se quest'ultimo ritarda nella messa a disposizione del dato di misura.

REDAZIONE

Focus Europa - è l'inserto della newsletter di Consumers' Forum Dialogo Aperto, supplemento alla testata Help Consumatori.

Direttore Responsabile: Antonio Longo

Per Help consumatori: Antonella Giordano
Editore: Consumedia S.c.a.r.l. - Via dei Liburni 2 00185
Roma RM- P.IVA 08759041000
Reg. Trib. di Roma Sez. Stampa
n. 260/06 del 27 Giugno 2006

Responsabile
Consumers' Forum: Alessandra Piloni
Web master: Giacomo D'Orazio
Grafica: Valentina D'Angelo